

Per molti le misure sono incostituzionali e contrarie al diritto comunitario

AIA

Garanzie anti-inquinamento pubblicati i criteri ministeriali

di Alessandro Kiniger, B&P Avvocati

Il D.M. Ambiente 26 maggio 2016 individua i criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate dai gestori delle installazioni sottoposte all'obbligo della relazione di riferimento. Il nuovo provvedimento attua una disposizione normativa, in precedenza criticata per incostituzionalità e per violazione dell'ordinamento comunitario, che fa riferimento al D.Lgs. n. 46/2014, provvedimento di recepimento della "direttiva europea led" sulle emissioni industriali n. 2010/75/Ce. Nell'allegato A al nuovo decreto vengono delineate le modalità operative attraverso le quali l'amministrazione competente potrà determinare l'ammontare delle garanzie

AIA - RDR - GARANZIE FINANZIARIE - SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI

Inquadramento

Sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 ottobre 2016, n. 237, è stato pubblicato il **decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016**, recante i criteri da considerare nella determinazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 29-*sexies* comma 9-*septies* per gli stabili-

menti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) che hanno redatto la cosiddetta "*Relazione di riferimento*". Per delineare il contesto nel quale si inserisce il recente decreto, in vigore dall'11 ottobre 2016, è necessario partire dal recepimento della direttiva n. 2010/75/Ue (cosiddetta "direttiva led") avvenuto nel marzo del

2014. L'art. 7, D.Lgs. n. 46/2014 ha infatti introdotto nel corpo dell'art. 29-*sexies* una serie di disposizioni volte a collegare i possibili impatti dell'esercizio Ippc alla disciplina in tema di bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, parte IV d.lg. 152/2006. Punto di contatto tra i due diversi ambiti è costituito dalla **relazione di riferimento**^[1], redat-

[1] L'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce la «Relazione di riferimento» come «informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. [...]».

ta dal gestore prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'Aia dell'installazione esistente e approvata dall'autorità competente [comma 9-*quinquies*, lettera a)]; si tratta di un documento tecnico che individua le sostanze pericolose pertinenti^[2] utilizzate, prodotte o rilasciate dallo stabilimento, che valuta la possibilità che queste producano una contaminazione e che definisce, dopo una caratterizzazione, una linea base (*base line*) dello stato ambientale delle matrici suolo e acque di falda. Al momento della cessazione definitiva dell'attività, sarà condotta una nuova **caratterizzazione** e la linea base precedentemente determinata permetterà di capire se l'esercizio produttivo autorizzato ha prodotto un inquinamento significativo prima inesistente o se ha incrementato una precedente contaminazione [(comma 9-*quinquies*, lettera b)]. In caso affermativo, il gestore sarà chiamato ad adottare «*le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato*» (quello definito nella *base line*) «*tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure*» [comma 9-*quin-*

quies, lettera c)]^[3].

Ambito di applicazione, modalità e tempistiche di redazione della relazione di riferimento sono stati definiti con il **D.M. 13 novembre 2014, n. 272**^[4]. Richiamando quanto previsto nelle linee guida elaborate a livello comunitario^[5], il menzionato decreto ha isolato **tre categorie di impianti Ippc**:

- quelli **sicuramente sottoposti** alla relazione di riferimento, che corrispondono agli impianti elencati nell'allegato XII alla parte seconda, con l'esclusione degli impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale;
- quelli elencati nell'allegato VIII alla parte seconda, che sono **sottoposti** alla relazione di riferimento **per scelta espressa** del gestore^[6], ovvero se ciò risulta dalla procedura di *screening* disciplinata nell'allegato 1 al D.M. n. 272/2014;
- quelli **non sottoposti** alla relazione di riferimento perché collocati interamente in mare o perché l'obbligo è stato escluso all'esito della predetta procedura di *screening*.

Definite le modalità di redazione e di utilizzo della relazione di ri-

ferimento e individuati i soggetti obbligati a elaborarla, l'ultimo tassello della nuova disciplina è rappresentato dal comma 9-*septies* dell'art. 29-*sexies*. Per garantire l'esecuzione delle attività di risanamento alle quali il gestore è sottoposto in caso di superamento della *base line*, questo comma dispone, infatti, che l'Aia preveda adeguate **garanzie finanziarie** da prestare in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Fin dalla sua introduzione, nel 2014, la previsione di queste garanzie è stata fortemente criticata da alcuni autori^[7], che l'hanno ritenuta **incostituzionale** per violazione della legge delega n. 96/2013, nonché **contraria al diritto comunitario** perché viola al principio della parità di trattamento fra le imprese europee e perché la "direttiva led" nulla prevede al riguardo. L'auspicata abrogazione della norma non è stata però disposta e il D.M. 26 maggio 2016 in commento, emanato conformemente all'art. 29-*sexies* comma 9-*septies* ultimo periodo, ne dà concreta attuazione definendo i criteri da utilizzare per determinare l'importo delle predette garanzie finanziarie^[8].

[2] Nella comunicazione della Commissione 2014/C 136/01 le «sostanze pericolose pertinenti» sono individuate nelle sostanze o miscele definite all'art. 3 del regolamento Clp (n. 1272/2008) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che sono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

[3] Allo stesso modo, nel caso in cui al momento della cessazione definitiva dell'attività sia rilevato un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, derivante dalle attività svolte anteriormente al primo aggiornamento Aia, il gestore dovrà realizzare gli interventi necessari per fare sì che il sito cessi di comportare detto rischio [comma 9-*quinquies*, lettera d)]. Infine, nel caso in cui il gestore non sia sottoposto alla relazione di riferimento, alla cessazione definitiva dell'attività dovrà in ogni caso garantire che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o l'ambiente [comma 9-*quinquies* lettera e)].

[4] «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», successivamente modificato con D.M. 17 luglio 2015, n. 141. Si veda anche A. Martelli Relazione di riferimento: il D.M. n. 272/2014 fissa indicazioni tecniche e tempistiche in Ambiente&Sicurezza n. 3/2015.

[5] Comunicazione della Commissione n. 2014/C 136/01, recante «Linee guida sella Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali».

[6] Si veda l'art. 3, comma 4, D.M. n. 272/2014.

[7] Si veda L. Butti, Costosa garanzia finanziaria per il rilascio o per il rinnovo: disposizione anticostituzionale, in Ambiente&Sicurezza n. 4/2015, pag. 42 e ss.

[8] Proprio rispetto alla presunta violazione del principio della parità di trattamento fra le imprese europee, si evidenzia che nella relazione illustrativa al decreto si afferma che «a livello strategico, con tale decreto sarà possibile dare compiuta attuazione all'obbligo, per i principali operatori industriali, di tenere conto nei propri bilanci, tra i costi di impresa, anche di quelli connessi al ripristino del sito, costi che di solito non sono considerati».

Oggetto e definizioni

L'art. 1 comma 1 del nuovo D.M. 26 maggio 2016 conferma che **oggetto** della disciplina sono i criteri che devono essere considerati dall'Autorità competente per determinare l'importo delle garanzie finanziarie che i gestori Ippc dovranno prestare al fine di garantire l'eventuale ripristino del sito successivo alla cessazione dell'attività. **L'obbligo di prestare le garanzie non è però generalizzato**; sono, infatti, escluse le installazioni non sottoposte alla relazione di riferimento perché ritenute non suscettibili di determinare contaminazioni significative (art. 1, comma 3).

Il comma 2 dell'art. 1 si riferisce alle **installazioni** che gestiscono rifiuti in regime Aia, ma che **precedentemente erano autorizzate in via ordinaria ai sensi dell'art. 208**, D.Lgs. n. 152/2006^[9]; in particolare, le garanzie prestate in funzione dell'autorizzazione unica valgono anche per quella integrata, ma solo per l'attività di gestione rifiuti^[10] e a condizione che possano essere escusse dalla regione o dalla provincia territorialmente competente^[11] anche in caso di accertato inquinamento significativo rispetto

alla *base line* stabilita nella relazione di riferimento.

Il **rapporto tra garanzie Aia ed eventuale procedimento di bonifica** condotto nell'installazione è disciplinato dall'art. 2, comma 4, dove è previsto che le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7^[12] sospendono l'eventuale obbligo di prestare la garanzia disciplinata dal D.M. 26 maggio 2016 «*per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere*». La sospensione dell'obbligo vale però fino allo svincolo delle garanzie prestate in tema di bonifiche, successivo all'ottenimento della certificazione provinciale^[13]; contestualmente allo svincolo, pertanto, al gestore potranno essere richieste^[14], qualora dovute, le garanzie previste dalla disciplina Aia in commento.

In tema di **definizioni**, l'art. 2 del nuovo D.M. 26 maggio 2016, dopo aver fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006^[15], definisce le sostanze pericolose pertinenti riferendosi alle «*sostanze in tal modo individuate*» in applicazione del D.M. n. 272/2014 e individua l'amministrazione preposta:

- nella regione o nella provincia autonoma in favore della quale saranno prestate le garanzie finanziarie Aia, ovvero
- nell'autorità delegata dalla regione ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera c)^[16].

Garanzie: tipologia, ammontare, riduzione e aggiornamento

Il D.M. 26 maggio 2016 non individua la **tipologia** degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati e riconosce, quindi, ampia discrezionalità al gestore nella scelta della garanzia. Ai sensi del punto 1 dell'allegato A, l'importo della garanzia viene, però, rapportato all'efficacia, e così alla tipologia, dello strumento scelto. Con particolare riferimento all'«*alea riguardante tempi ed effettiva possibilità di escussione*», il D.M. 26 maggio 2016 specifica che i criteri di calcolo proposti fanno riferimento a garanzie finanziarie a prima richiesta e *senza eccezioni*, come le garanzie prestate conformemente all'art. 1, legge n. 348/1982^[17]. L'adeguatezza dello strumento dovrà, in ogni caso, essere valutata dall'amministrazione competente; nel caso in cui questa ammetta il ricorso a

[9] In sede di recepimento della direttiva led sono state, infatti, incrementate, all'interno dell'allegato VIII alla parte seconda, le tipologie di impianti di trattamento rifiuti oggi sottoposti ad Aia, ma precedentemente autorizzati in via ordinaria.

[10] L'inciso «per tali attività» si ritiene debba essere interpretato nel senso che se l'installazione sottoposta ad Aia svolge attività ulteriori rispetto alla gestione dei rifiuti, queste attività non saranno coperte dalla garanzie precedentemente versate.

[11] Forse per un mero refuso, manca il riferimento al carattere "autonomo" della provincia territorialmente competente, individuata dall'art. 29-sexies comma 9-septies, alternativamente alla regione, quale possibile destinatario della garanzia.

[12] L'ultimo periodo dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che «con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi».

[13] L'art. 248, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, prevede, infatti, che «la certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7».

[14] Il D.M. 26 maggio 2016 non disciplina le modalità procedurali, né specifica quale sia l'autorità legittimata alla richiesta. Dubbi sussistono anche in merito al coordinamento tra il procedimento di bonifica e quello relativo all'Aia.

[15] Si tratta dell'articolo che condensa le definizioni della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

[16] È infatti previsto che per le attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti sottoposte ad Aia: «c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere [...]».

[17] «In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, [...]; b) la fidejussione bancaria [...]; c) da polizza assicurativa [...]».

Tabella 1

Valore del coefficiente unitario			
Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento CE n. 1272/2008)	Quantitativi Mg (o m ³)	CU €/Mg (o € m ³)
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	Q ₁	CU ₁ = 15
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	Q ₂	CU ₂ = 6
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	Q ₃	CU ₃ = 2
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	Q ₄	CU ₄ = 1

*

1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
3. Sostanze tossiche per l'uomo
4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

(fonte: allegato al D.M. 26 maggio 2016)

garanzie «senza certificare per esse una efficacia paragonabile a quelle "a prima richiesta e senza eccezioni"», gli importi riportati nel nuovo decreto dovranno essere almeno raddoppiati. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, l'ammontare della garanzia è determinato utilizzando il metodo di calcolo proposto nell'allegato A al D.M. 26 maggio 2016^[18], in funzione:

- delle categorie di attività condotte nell'installazione;
- dell'estensione del sito dell'installazione;
- della pericolosità e della quantità delle sostanze pericolose pertinenti;
- del tipo di garanzia prestata;
- del periodo di vita utile residuo dell'installazione.

Le modalità operative di determinazione dell'ammontare sono disciplinate nell'allegato A al decreto. Il punto 2 individua quale

criterio di calcolo la quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio, determinata in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva. Per calcolare l'importo della garanzia devono pertanto essere computati, per ogni classe di pericolosità, «i quantitativi di stanza Q_i usati, prodotti o rilasciati dall'installazione annualmente in condizioni di massima capacità produttiva», applicando una specifica

formula di calcolo:

$$\text{Garanzia [euro]} = Q_1 \times CU_1 + Q_2 \times CU_2 + Q_3 \times CU_3 + Q_4 \times CU_4$$

Nella formula, CU_i è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolo, gestita annualmente alla massima capacità produttiva, il cui valore è indicato in una determinata tabella (si veda la *tabella 1*):

L'art. 3 comma 2 del D.M. 26 mag-

gio 2016 prevede che su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, l'autorità competente possa prevedere **coefficienti unitari più elevati** di quelli dell'allegato A, per le «installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari»; nel silenzio del D.M. 26 maggio 2016, resta da capire come verranno individuate queste particolari installazioni e fino a che limite i coefficienti unitari potranno essere aumentati. Il comma 3 dell'art. 3 specifica poi che l'ammontare della garanzia dovrà in ogni caso consentire la copertura:

- dei **costi relativi alla valutazione dello stato delle matrici ambientali** al momento della cessazione definitiva delle attività dell'installazione; a questo fine, il punto 5 dell'allegato A, prevede che l'autorità competente acquisisca dal gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione di riferimento; questi co-

[18] L'indicazione nell'allegato A è effettuata al netto dell'Iva, ove dovuta. Allo stesso modo, l'art. 3 comma 4 prevede che l'ammontare delle garanzie, i coefficienti e i valori di riferimento contenuti nel decreto in commento sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici Istat.

Tabella 2

Valore delle garanzie		
Classe IPPC	Categoria di attività	Garanzia minima (euro/10.000 m ²)
1.1	Attività finalizzate alla produzione di energia attraverso combustione	50.000
1.2	Raffinazione di petrolio o gas	500.000
1.3	Produzione coke	200.000
1.4	Gassificazione o liquefazione carbone o altri combustibili	200.000
2.1	Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici	200.000
2.2	Produzione ghisa o acciaio	100.000
2.3; 2.5(a)	Lavorazione metalli ferrosi e non	50.000
2.4; 2.5(b)	Funzionamento fonderie di metalli	100.000
2.6	Trattamenti superficiali con processi elettrolitici o chimici	100.000
3.1	Produzione di cemento, calce viva, ossido di magnesio	200.000
3.2	Produzione di amianto	500.000
3.3; 3.4	Fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali	100.000
3.5	Fabbricazione prodotti ceramici	50.000
4.1	Produzione di prodotti chimici organici	400.000
4.2	Produzione di prodotti chimici inorganici	300.000
4.3	Produzione di fertilizzanti	200.000
4.4	Produzione di prodotti fitosanitari o biocidi	200.000
4.5	Produzione di prodotti farmaceutici	200.000
4.6	Produzione di esplosivi	200.000
5	Gestione dei rifiuti	0
6.1	Fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli e base di legno	100.000
6.2	Pretrattamento o tintura di fibre tessili	50.000
6.3	Concia di pelli	50.000
6.4	Produzioni alimentari, smaltimento e riciclaggio carcasse	30.000
6.5		
6.6	Allevamento intensivo	30.000
6.7	Trattamenti superficiali con solventi	100.000
6.8	Fabbricazione carbonio o grafite	50.000
6.9	Stoccaggio geologico CO ₂	0
6.10	Conservazione del legno	100.000
6.11	Trattamento indipendente acque reflue	100.000

(fonte: allegato al D.M. 26 maggio 2016)

Tabella 3

Valori delle garanzie minime	
Tempo di vita residuo programmato	Coefficiente riduttivo
40-49 anni	0,9
20-39 anni	0,8
10-19 anni	0,7
3-9 anni	0,6
2 anni o meno	0,5

(fonte: allegato al D.M. 26 maggio 2016)

sti si presumono corrispondenti a quelli che saranno sostenuti per la verifica successiva alla cessazione definitiva dell'attività e costituiscono pertanto l'importo minimo della garanzia finanziaria;

- nel caso in cui la valutazione dimostri l'esistenza di un inquinamento "significativo"^[19] prodotto dall'installazione, dei costi relativi alla progettazione e all'attuazione delle misure volte a riportare **il sito nello stato ambientale fotografato nella relazione di riferimento.**

L'art. 4 disciplina **riduzioni e aggiornamento** dell'ammontare della garanzia. Sulla scorta di quanto introdotto dal D.Lgs. n. 46/2014 in merito al termine di validità dell'A-ia, l'ammontare della garanzia potrà essere ridotto fino al 50% per le imprese registrate **Emas** e fino al 40% per quelle certificate **Iso 14001**. La riduzione, però, non potrà riguardare gli **importi minimi** di cui al capitolo 5 dell'allegato A. Per la determinazione di questi ultimi, la tabella di cui al punto 3 dell'allegato A (si veda la *tabella 2*), individua per ogni categoria di attività Ippc condotta nell'installazione il

valore della garanzia, che deve essere moltiplicato per ogni ettaro di estensione dell'installazione stessa. Se nell'installazione sono condotte diverse tipologie di attività Ippc, l'importo minimo verrà determinato riferendosi solo alla superficie dell'area interessata da ognuna di esse, con i seguenti correttivi:

- se non è possibile attribuire un'area a una determinata attività, a quest'area verrà attribuita la categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;
- se nell'installazione sono presenti aree utilizzate per attività non considerate nella tabella, anche a queste aree sarà attribuita la categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;
- se nell'installazione sono presenti aree non utilizzate per attività menzionate nella tabella né per attività a queste connesse, queste aree possono considerarsi esterne all'installazione e non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione della garanzia.

Tanto la formula di calcolo della garanzia di cui al punto 2, quanto

la tabella delle garanzie minime di cui al punto 3, fanno riferimento a una **vita residua utile dell'installazione pari a 50 anni**. Considerato che la probabilità di contaminazione dipende dal periodo di esercizio dell'installazione, il punto 4 dell'allegato A propone dei **coefficienti per ridurre la garanzia** (si veda la *tabella 3*), nelle ipotesi in cui alla data della redazione della relazione di riferimento il gestore possa dimostrare di aver già programmato la cessazione definitiva dell'attività in un tempo più breve.

Sempre il punto 4 dell'allegato A, prevede poi che, dopo aver presentato la prima relazione di riferimento, il gestore possa chiedere l'applicazione di **coefficienti riduttivi più favorevoli** (in funzione della minor vita utile residua), dimostrando, con una nuova relazione, che fino a quel momento non vi è stato un peggioramento del livello di contaminazione rispetto a quello eventualmente individuato in precedenza. Una specifica procedura è infine prevista nel caso in cui l'installazione sia sottoposta a **modifiche sostanziali** (si veda il *box 1*); ai sensi dell'art. 4 comma 3, D.M. 26 maggio 2016 il gestore dovrà,

[19] Si richiama, sul punto, l'art. 300, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che definisce danno ambientale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

Box 1

La modifica sostanziale

In ambito Aia, l'art. 5, comma 1, lettera i-bis), D.Lgs. n. 152/2006 definisce "modifica sostanziale" la «*variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*».

infatti, rideterminare l'ammontare della garanzia prestata e, dopo aver sottoposto i calcoli all'autorità competente e a quella beneficiaria, dovrà procedere con l'integrazione dell'importo, se dovuta; in caso contrario, potrà chiedere all'autorità competente una riduzione della garanzia^[20].

Accettazione, termini e durata delle garanzie

La garanzia è **prestata entro i 12 mesi successivi alla validazione della relazione di riferimento** da parte dell'autorità competente^[21] e **per un periodo che supera di due anni quello di validità dell'Aia**. Nel caso in cui l'autorizzazione, per qualsiasi motivo, preveda un termine di validità inferiore a quello previsto dalla legge, la garanzia sarà prestata fino a quel termine, maggiorato di due anni. L'art. 6,

comma 4, D.M. 26 maggio 2016 la prestazione di **garanzie di durata inferiore**:

- «*purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nella espletazione dell'obbligo di garanzia*»;
- purché il gestore provveda per tempo a prolungare la validità della garanzia assicurando sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura^[22].

Qualora dopo la cessazione dell'attività sia accertato un superamento della *base line* ambientale stabilita nella relazione di riferimento e siano, pertanto, necessari interventi di ripristino ambientale da parte del gestore, l'amministrazione proposta, nelle more del completamento degli interventi e con apposito provvedimento, potrà trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella

sopra menzionata. Ai sensi dell'art. 5, D.M. 26 maggio 2016, le garanzie finanziarie si intendono **accettate per silenzio assenso decorsi 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione**, salva diversa indicazione dell'amministrazione beneficiaria.

Svincolo, estensioni ed escussioni

In caso di variazione della titolarità della gestione, con conseguente **volturazione** dell'Aia, su richiesta del gestore l'amministrazione preposta dispone lo svincolo delle garanzie da questo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore. Al momento di cessazione definitiva dell'attività, il gestore procede con una caratterizzazione ambientale per verificare l'esistenza di un inquinamento significativo legato alle sostanze pericolose pertinenti e determinato dall'installazione. Nel nuovo decreto non è prevista un'approvazione del piano di indagini, che dovrebbe, pertanto, corrispondere a quello utilizzato in sede di redazione della relazione di riferimento. Dalla cessazione definitiva dell'attività, il gestore deve **informare trimestralmente** l'autorità competente e quella preposta delle attività di indagine in corso e deve presentare **i risultati della caratterizzazione entro 12 mesi**. Se all'esito delle indagini l'autorità competente non riscontrerà la pre-

[20] Per quanto il D.M. 26 maggio 2016 non specifichi le modalità procedimenti attraverso le quali realizzare l'aggiornamento dell'importo, si ritiene che ciò possa avvenire all'interno del procedimento di modifica, con indicazione da parte del gestore nell'istanza di modifica ed approvazione da parte dell'autorità competente, all'esito dell'istruttoria.

[21] Il termine di prestazione della garanzia non pone criticità rispetto alle relazioni di riferimento non ancora validate e per le quali, pertanto, il procedimento è ancora in corso; diversamente, nel caso in cui la relazione di riferimento fosse già stata validata, il gestore rischierebbe di avere a disposizione un termine inferiore a quello di 12 mesi previsto dal D.M. 26 maggio 2016. Si evidenzia, infine, che l'art. 29-sexies, comma 9-septies, prevede, contrariamente al nuovo decreto, che la garanzia debba essere prestata entro 12 mesi dal rilascio dell'Aia (resterebbero così esclusi dall'obbligo di prestare la garanzia, gli impianti già autorizzati).

[22] L'obbligo di attivazione del gestore costituisce condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi; ogni violazione sarà pertanto sanzionata in via amministrativa, tanto dal punto di vista pecuniario (art. 29-quattordicesimo comma 2), quanto da quello inibitorio (art. 29-decimo comma 9), ferma restando la facoltà dell'autorità competente di trattenere la garanzia, o parte di essa, previa diffida (art. 6, comma 6).

senza di un inquinamento significativo legato alle sostanze pericolose pertinenti e prodotto dall'installazione, su richiesta del gestore, disporrà lo **svincolo delle garanzie** da parte dell'amministrazione proposta; in caso contrario, il gestore sarà tenuto ad **attuare le previste «misure di ripristino»**^[23] del sito, «presentando a tal fine all'Amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici»^[24].

L'amministrazione preposta potrà

escutere la garanzia prestata in caso di:

- mancata realizzazione della caratterizzazione nel termine di 12 mesi ed in caso di mancato aggiornamento trimestrale; nel caso in cui il progetto di ripristino sia inadeguato;
- in caso di inerzia del gestore a dare attuazione al progetto di ripristino.

Per accertare la causa dell'escusione, l'amministrazione preposta potrà avvalersi del supporto di

Ispra, per le installazioni sottoposte ad Aia statale, e dell'amministrazione competente e di Arpa, per quelle sottoposte ad Aia regionale (art. 7 comma 6). Pur non essendo espressamente disciplinato dal D.M. 26 maggio 2016, si ritiene che in seguito alla cessazione definitiva dell'attività e al rinvenimento di un inquinamento significativo, il gestore avrà diritto ad ottenere lo **svincolo definitivo** delle garanzie prestate, una volta che avrà completato la realizzazione del progetto di ripristino del sito. ■

[23] L'utilizzo del termine ripristino potrebbe dare adito a criticità interpretative; l'art. 240, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 152/2006 definisce infatti ripristino e ripristino ambientale: «gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici». Diversamente, in tema di danno ambientale, l'art. 302 comma 9 definisce ripristino: «nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati».

[24] La disposizione in esame sembra porsi in contrasto con la disciplina in tema di bonifica dei siti contaminati sia per quanto riguarda le competenze all'approvazione del progetto di risanamento (si pensi a quanto prevede l'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di Sin) sia per quanto riguarda il procedimento di bonifica (nessun riferimento viene infatti effettuato alla scansione documentale e progettuale declinata all'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006).